

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n 5/20

Proponente: XXXXXXXXXXXXX



**TRIBUNALE DI PESCARA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Giudice delegato alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento indicata in epigrafe, dott.ssa L. Tiziana Marganella,

letto il ricorso proposto, ai sensi degli, artt. 6 e seguenti della legge n.3/2012, da XXXXXXXXXXXXX assistita ed elettivamente domiciliata dall'avv. Giuseppe Di Girolamo ai sensi della legge 3/2012; visti i documenti prodotti e letta la relazione del professionista nominato ex artt. 9 comma 3 e 15 della legge n. 3/2012 Dott.Pasqualino Riccioni;

visto il decreto depositato il 5.08.2020, che, a fronte dei rilievi sollevati in punto di fatto e di diritto, invitava la debitrice a chiarire ed integrare la proposta entro 15 giorni ed assegnava, altresì, ulteriore termine di giorni 15 al professionista dell'OCC per integrare la propria relazione;

viste le integrazioni al proposto piano del consumatore depositate, in data 7.08.2020, che aderiva totalmente ai rilievi mossi dal tribunale e colmava le relative lacune dell'originaria domanda;

viste le osservazioni all'atto integrativo della proposta di piano del consumatore depositata dal Gestore in data 3.9.20,

udite le parti costituite ed il dott. Pasqualino Riccioni all'udienza del 22 ottobre 2020, allorquando, dopo ampia discussione, il giudice concedeva giorni 30 alla ricorrente per depositare scritto difensivo che contenesse anche diversa individuazione delle poste inserite nel piano e assegnava ulteriori 10 giorni al Gestore della Crisi ed ai creditori per depositare, rispettivamente, relazione aggiuntiva e scritto difensivo esclusivamente sulle nuove deduzioni emerse a seguito della detta udienza,

letti gli scritti ed i documenti presenti al fascicolo tutti,

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis l. 3/2012;

**RILEVATO**

che sussiste la competenza del Tribunale di Pescara ai sensi dell'art 9 comma 1 l.f. in quanto nella sua circoscrizione si trova la residenza di XXXXXXXXXXXXX;



che ricorrono le condizioni soggettive per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da "sovraindebitamento" in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, trattasi di persona fisica che non ha mai svolto attività d'impresa;

che il debitore si trova in una situazione di "sovraindebitamento" essendovi un evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e sussistendo l'incapacità, o quanto meno la difficoltà, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

che alla proposta di piano è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 e 3 della legge n.3/2012;

che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori

che la domanda non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo

oooo

tanto premesso, richiamati i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 della L. n. 3/già descritti in seno al decreto emesso in data 11 settembre 2020

#### OSSERVA

Che l'attestatore dà atto nella sua relazione particolareggiata sia della inconfutabile qualità dell'istante, da qualificarsi pacificamente "consumatore" ai sensi della normativa citata, considerato che i debiti contratti sono stati sottoscritti per realizzare bisogni propri e, dunque, estranei a qualsiasi attività di impresa, sia della circostanza che il sovraindebitamento si sia originato esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale svolta, atteso che l'indebitamento afferisce alla mancata restituzione di prestiti personali effettuati da istituti finanziari, dalle causali giammai riconducibili allo svolgimento di attività economica diversa dal lavoro dipendente. Invero, l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è derivata da un progressivo accumularsi dei debiti, attesa l'incapienza dell'unica entrata della xxxxx, costituita dal proprio stipendio mensile, a coprire le spese personali e dalla inesistenza di ulteriori redditi idonei a consentire di fronteggiare le spese/costi familiari e, contemporaneamente, erodere il monte debiti; che il professionista ha precisato che le obbligazioni contratte dal consumatore venivano assunte con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sottolineando la circostanza che la situazione economico-finanziaria della sig.ra xxxxx si sia compromessa in seguito alla separazione (e al divorzio) dal coniuge nonché a causa delle gravi patologie in cui tutt'oggi versa, tali da dover sopportare terapie e (ancor oggi) costose cure farmacologiche;

che le cause primigenie dalle quali origina il sovraindebitamento, come confermate nella relazione particolareggiata dell'O.C.C., risultano ascrivibili, sulla base di un giudizio prognostico riferito al tempo in cui le relative obbligazioni venivano assunte, ad una congiuntura sfavorevole determinata da concause patrimoniali e personali di salute, temporalmente circoscritta e, come tale, idonea ad



escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, (sussiste, infatti, il requisito della meritevolezza anche quando il debitore, anziché estinguere il finanziamento precedente, di cui non può più sostenerne il pagamento, ne sottoscrive un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità, facendo ricorso a nuovo credito aggiuntivo, senza superare la regola prudenziale da valutare caso per caso, senza che al riguardo rilevanza alcuna possa essere assegnata al contegno omissivo assunto dalla Sig.ra xxxx, debitrice, allorquando forniva le indicazioni relative alla propria complessiva situazione di salute nel questionario anamnestico ai fini assicurativi all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione di Prestito, sottoscritto in data 06.12.2018)

che l'ente finanziatore, infatti, ai sensi dell'art. 124 bis TUB, "prima della conclusione del contratto di credito, ... valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, attenute consultando una banca dati pertinente", di conseguenza grava sul primo l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava già al momento della stipula del contratto di finanziamento, non ricorrendo alcuna violazione di regole precauzionali sulla condotta della sig.ra XXXXX la quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio ometteva di descrivere propri dati sensibili attinenti al sesso o alla salute. che nell'indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza laddove all'art. 68 co. 3 prevede che "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debito) e, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita";

che l'attestazione dell'OCC, anche in sede di ultima relazione resa in data 01.12.20, ha dato ampio conto di come i finanziamenti accesi dalla signora xxx siano stati sottoscritti per far fronte alle esigenze di vita quotidiana e che trattavasi di finanziamenti sostenibili sino al momento in cui a causa di una malattia l'istante, dovendo sottostare a cure ingenti, si è vista l'insufficienza dell'unico importo mensile del quale beneficia, elemento che, dunque, ha comportato l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni sino a quel momento regolarmente adempiute, (tanto che ad oggi il debito ipotecario con la Banca Popolare di Bari, pari ad €.51.081,65, resta fuori dalla procedura in quanto oggetto di normale adempimento secondo il piano originario di ammortamento).

che il piano stimato contempla il reperimento delle risorse da mettere a disposizione della platea creditoria attraverso la cessione di parte della retribuzione della sig.ra xxxx, quale sua unica fonte di reddito, unitamente all'eventuale (e oltremodo incerto) introito derivante dal pagamento del



debito, quantificato alla data della presentazione della domanda pari a €44.992,32 (somma rivalutata), maturato dall'ex coniuge xxxxxxxx, al quale espressamente rinuncia in seno alla memoria depositata in data 7 agosto 2020;

che il piano prevede la soddisfazione dei debiti ( per un totale € 125.966,72 oltre il compenso spettante all'OCC per € 7.015,00) in maniera integrale per prededucibili e privilegiati (l'unico creditore privilegiato ipotecario Banca Popolare di Bari per € 52.176,26, verrà pagato secondo il piano di ammortamento previsto in sede di stipulazione del mutuo) e parziale, pari al 12,25% dei chirografari secondo un piano di versamenti mensili della durata di 7 anni (totale versamenti € 16.354,24) in un conto dedicato della procedura, con rate mensili in appresso meglio specificate:

-€ 1.304,24 il 1° mese (entro 30 giorni dall'omologa)

-€ 550,00/mese dal 2° al 12° mese per complessivi € 7.354,24 il primo anno

-€ 125/mese per complessivi € 1.500,00 annui per complessivi € 9.000,00 dal secondo al settimo anno;

che la quantificazione dell'ammontare dei debiti da estinguere nella misura e nei modi previsti dal piano subiva una rettifica (salvo rimborsi) a seguito degli ulteriori prelievi subiti dalla sig.ra xxxx nelle more della omologa, nella misura che segue: “ per il credito della SIGLA S.R.L. per

€20.352,00 (importo residuo rate prestito con cessione del quinto) questa ha provveduto al rimborso della trattenuta del mese di settembre in data 22.10.2020 per €212,00, mentre per la trattenuta del mese di ottobre non si è ancora provveduto al rimborso. Inoltre, la SIGLA SRL, con pec inviata al Dott. Riccioni e anche al sottoscritto patrono, dichiara che per detta ultima trattenuta intende attendere la fine del mese di novembre per verificare se il datore di lavoro, nonostante le comunicazioni effettuate, provvederà anche alla trattenuta per detto mese. Comunque, attualmente, in virtù delle trattenute effettuate, il credito della SIGLA SRL ammonta ad €19.292,00 (C). In relazione alla posizione della EUROQCS per €28.938,00 (importo residuo rate prestito con delega di pagamento), questa, nonostante le comunicazioni del provvedimento di sospensiva, neanche in via prudenziale ha provveduto a sospendere la riscossione delle rate, pertanto ad oggi il credito ammonta ad €22.296,30 (D).

Per FINDOMESTIC per €5.160,98 (per saldo passivo carta revolving), attualmente il credito, in virtù delle trattenute effettuate, risulta avere una passività pari ad €5.210,78 (E), maggiorata rispetto alla precedente in quanto sulla stessa continuano ad essere addebitati gli interessi passivi. In conclusione, la diversa individuazione delle poste inserite nel piano, alla luce di quanto sopra, vede un totale delle passività chirografarie pari ad €63.062,52, pari ad €73.451,22”

che rimane estraneo alla procedura di composizione della crisi il pagamento del creditore ipotecario Banca Popolare di Bari, (il pagamento del mutuo ipotecario non è incluso all'interno del piano di



sovraindebitamento: la sig.ra x seguirà il piano di ammortamento in essere concordato con la banca al momento della stipula del mutuo, con il pagamento della rata ivi prevista di € 364,87 al mese); che il piano non prevede, allo stato, il pagamento di creditori impignorabili non essendovi alcun creditore che possa essere ricondotto in tale categoria,

Ritenuto pertanto che la proposta così come formulata deve ritenersi completa e quindi ammissibile a seguito della richiesta integrazione, e di doversi fissare l'udienza prescritta dall'articolo 12 bis della legge 3/2012 in quanto la norma impone darsi luogo al contraddittorio con tutti i creditori, cui va comunicata, oltre la data dell'udienza fissata, anche la documentazione prescritta al fine di prendere conoscenza integrale della proposta.

che, (quanto alle due cessioni del quinto, a fronte dei finanziamenti concessi da Sigla e Eurocqs), in armonia a quanto già enunciato nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 16.09.20, il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio, di conseguenza, la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590);

che (ex art. 10 c. 2 lett. C e art. 12) se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti, da determinarsi a seguito del contraddittorio con le parti e dell'omologazione. La norma di cui all'art. 12 ter L.3/12 prevede invero che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, cosicché può dunque conclusivamente affermarsi che sono soggette ad effetto sospensivo anche le cessioni di crediti a garanzia della restituzione di prestiti, quale quella in esame, alla data dell'omologazione



che la soluzione che precede trova acclamamento definitivo nella legge in quanto il comma 3 dell'art. 67 CCII, consente al debitore di prevedere, con il piano, anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno e il contrasto fra il debitore che accede ad procedura concorsuale ristrutturatoria di sovraindebitamento e il creditore cessionario del quinto è risolto in via normativa espressa

che la proposta presentata appare idonea ad assicurare il pagamento dei creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, cosicchè la domanda deve ritenersi fondata sia in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge 3/2012, sia quanto ai profili di attendibilità e fattibilità del piano proposto, così come attestato dall'O.C.C. con propria attestazione definitiva;

verificata la regolarità della procedura;

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore depositato dalla sig.ra xxxx in data 24/07/2020, e modificato in data 2/09/2020 e 19/11/2020;

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo sotto la supervisione e il controllo dell'O.C.C. dott. Pasqualino Riccioni;

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3/2012 e dispone che il medesimo O.C.C. vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

dichiara il presente accordo obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data dell'esecuzione della pubblicità disposta ex art. 10 legge 3/2012.

dispone altresì che del presente provvedimento di omologa venga data pubblicità con le seguenti modalità: inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara.

Così deciso in Pescara in data 14 dicembre 2020

Il Giudice

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

